

**LA MISSIONE COME PRINCIPIO
ORGANIZZATIVO DELLA CHIESA -
UN ASPETTO PARTICOLARE:
LA MISSIONE DEI PRESBITERI E DEI VESCOVI**

I. Premesse

La ragion d'essere della Chiesa è la missione di Cristo che va continuata dalla Chiesa attraverso la storia dell'umanità¹. A questa missione, cioè all'esercizio della triplice funzione di Cristo, tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare (per es. cc. 204, § 1; 781; 747, § 1; 835). Tale partecipazione però viene compiuta secondo la condizione di ciascun fedele e i compiti loro assegnati (c. 204, § 1; 208). La condizione dei fedeli — prescindendo per adesso dagli altri possibili significati del termine nel diritto canonico vigente² — consiste, nella Chiesa, principalmente nel loro essere laici o nell'essere costituiti «ministri sacri» (c. 207, § 1). Molti interpreti qualificano come «condizione» pure lo stato dei consacrati mediante la professione dei consigli evangelici (c. 207, § 2).

Per aver chiare le conseguenze giuridiche esistenti e possibili, rilevanti per l'organizzazione dell'attività della Chiesa, giova esaminare il contenuto della missione ricevuta nel battesimo e nella cresima o

¹ Cf. J. GARCÍA, *L'azione missionaria della Chiesa nella legislazione canonica*, Roma 1993, 9-13; 16-22.

² Cf. per es. cc. 96-112 (Tit. a.c. 96: «De personarum physicarum condicione canonica»), 155; X. ОСНОВА, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Roma 1983, 82-83.

ottenuta nei diversi gradi dell'ordine sacro, ovvero, collegata allo stato della vita consacrata. Nella presente ricerca ci occuperemo soprattutto degli aspetti della missione con riferimento al presbiterato e all'episcopato.

II. La missione ricevuta nei sacramenti del battesimo e della confermazione

La missione che i fedeli sono chiamati ad esercitare in base al loro battesimo è la stessa missione di Cristo. Per cui anch'essa ha una dimensione universale e ne scaturiscono i doveri (cf. cc. 209, § 2; 210) verso la Chiesa universale e particolare, ma ne scaturiscono anche i diritti (cf. cc. 211; 215; 216; 225, § 1 ecc.)³. Tutto ciò si riferisce in modo speciale ai laici, la condizione dei quali, riguardo alla loro missione ecclesiale, si basa soprattutto sui due sacramenti del battesimo e della cresima (cf. c. 225, § 1). La specificità della missione dei laici consiste poi nell'animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali⁴. Lo stato coniugale aggiunge altre missioni specifiche a questa fondamentale (cf. c. 226, § 1 ecc.).

Da questo dato teologico segue il riconoscimento dell'autonomia dei laici nelle cose temporali (cf. c. 227), sempre con la dovuta attenzione riguardo alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa. Qui si tratta di un'attività ecclesiale, ma non ecclesiastica nel senso di una funzione pubblica, esercitata in nome

³ Cf. J. GARCÍA, *Deber de todo el pueblo de Dios para con las misiones «Ad Gentes»*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 73 (1992) 217-242.

⁴ Cf. LG 17; 33; AG 35; 36; 41; GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Christifideles laici* (30. XII. 1988) 35; Id., Lett. enc. *Redemptoris missio* (7. XII. 1990) 71; cf. c. 225.

della Chiesa. Però i laici possono essere assunti dalla gerarchia a cooperare in determinate funzioni pubbliche⁵, cioè in vari uffici e incarichi nella Chiesa (c. 228, § 1). Queste funzioni pubbliche vengono però esercitate dai laici in due modi fondamentalmente diversi: alcune in adempimento della loro propria missione, altre invece in sostituzione dei ministri ordinati⁶. Per le funzioni specificamente «laicali», nell'ordine delle cose temporali — che però anch'esse costituiscono un esercizio della missione generale del cristiano —, ma anche per quelle funzioni pubbliche che vengono loro affidate dalla gerarchia, ma non a sostituzione dei chierici, sembra che valga il principio della sussidiarietà (in senso stretto), che invece non si applica per le funzioni di supplenza⁷ (per queste vale invece la sussidiarietà in modo inverso). La sussidiarietà evidentemente non rende superfluo l'incarico proveniente dal Superiore gerarchico. Tale incarico o missione però può esser data, e i competenti sono spesso invitati dal diritto a dare tali incarichi, ai laici che anche in queste funzioni pubbliche esercitino la loro missione propria di cristiani. I parroci, per esempio, devono riconoscere e promuovere il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa,

⁵ Cf. P. ERDÖ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in *Fidelium lura* 2 (1992) 165-186.

⁶ Cf. P. ERDÖ, «*Sacra ministeria*» e funzioni pubbliche nella Chiesa, in *Folia Theologica* 4 (1993) 71-72; ID., *Quaestiones de officiis ecclesiasticis laicorum*, in *Periodica* 81 (1992) 191-194; ID., *Laikale Kirchenämter und kirchliches Arbeitsverhältnis mit besonderer Rücksicht auf Ungarn*, in *Folia Theologica* 3 (1992) 112-115; ID., *Elementos de un sistema de las funciones públicas en la Iglesia según el Código de Derecho Canónico*, in *Ius Canonicum* 33 (1993) 551-552.

⁷ Cf. per es. P. ERDÖ, *Laikale Kirchenämter* (cf. nt. 6), 115-116.

favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Sono invitati anche a collaborare con il vescovo e con il presbiterio della diocesi e ad impegnarsi perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale e si sentano membri sia della diocesi che della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere destinate a promuovere la comunione (c. 529, § 2).

III. La missione del presbitero come principio organizzativo

1. *La missione speciale del singolo presbitero*

Il sacramento dell'ordine, nel grado del presbiterato, conferisce una missione specifica che consiste nella partecipazione al sacerdozio di Cristo in modo sostanzialmente diverso da quella dei laici, e non soltanto con riguardo al grado (cf. c. 835, § 2; *LG* 10b; 28; 41 ecc.). Ma bisogna precisare il contenuto teologico e allo stesso tempo giuridico-istituzionale di questa missione, per vederne le conseguenze giuridiche organizzative e concrete nell'ordinamento positivo della Chiesa.

La missione speciale delle persone, che abbiano ricevuto il sacramento dell'ordine, si chiama molto spesso, nei testi del Vaticano II e nei due codici, «*sacrum ministerium*»⁸. Il ministero sacro che si rice-

⁸ Cf. X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani secundi*, Roma 1967, 303-304, 438-439; ID., *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Roma 1984², 277 («*Ministerium sacrum*»); I. ŽUŽEK, *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 1992; P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice iuris canonici*, in *Periodica* 78 (1989) 411-436.

ve nei vari gradi, si concretizza nell'esercizio di diverse funzioni particolari sia stabili che occasionali. Esaminiamo allora, quali siano i contenuti principali di questo ministero sacro.

Un aspetto centrale della missione del presbitero, ma anche del cristiano in genere, è la celebrazione eucaristica. Infatti, per *l'eucaristia* vive e cresce la Chiesa, viene significata e prodotta la sua unità ed edificato il popolo di Dio (cf. c. 897). È proprio per il sacro ministero — soprattutto ma non esclusivamente quello eucaristico — che esiste nella Chiesa l'ordine sacro (cf. *LG* 10 b)⁹. Tale importanza dell'eucaristia è il motivo per cui il legislatore invita tutti i sacerdoti alla celebrazione frequente (c. 904) e impone anche l'obbligo ai fedeli di partecipare alla messa ogni domenica e le altre feste di precetto (c. 1247). In base a questa modalità di esercitare la propria missione, il presbitero ha il diritto di essere ammesso a celebrare in una chiesa, anche se è sconosciuto a patto che esibisca le lettere commendatizie del proprio Ordinario (c. 903). Un altro aspetto giuridico, che dimostra il riconoscimento della specifica missione eucaristica dei presbiteri (e di tutti i sacerdoti), consiste nel fatto che il *Codice dei canoni delle Chiese orientali* riconosce il diritto di tutti i sacerdoti a celebrare la sacra liturgia sull'altare di qualsiasi chiesa cattolica (CCEO c. 705, § 1).

Anche per gli *altri sacramenti* e le altre funzioni liturgiche, che appartengono alla missione esclusiva o almeno a quella speciale dei sacerdoti, esiste una lunga serie di norme giuridiche che regolamentano l'esercizio concreto delle medesime. Tutte queste

⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis* (25. III. 1992) 16; P. ERDÖ, *Elementos* (cf. nt. 6), 545.

azioni contribuiscono eminentemente all'edificazione della Chiesa. Come insegna il Concilio: «Cristo, consacrato e mandato nel nome del Padre (cf. Gv. 10,36), per mezzo dei suoi apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, secondo diversi gradi, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi» (LG 28). La missione dei sacerdoti (e così anche dei presbiteri), come continuazione piena e speciale della missione di Cristo, costituisce quindi l'attività in cui agisce *principalmente* il mistero di Cristo nella storia e nella Chiesa (OT 14 a).

Un altro aspetto specifico della missione del presbitero è quella di *annunziare il Vangelo* in veste di cooperatore dei Vescovi (c. 757), perché sui Vescovi viene senz'altro insegnato che sono i successori degli apostoli, messaggeri principali della parola e moderatori dell'esercizio di tutto il ministero della parola nella Chiesa particolare (c. 756, § 2).

Da questo dato teologico discende nella legislazione vigente che il presbitero con la stessa ordinazione riceve il diritto («*Presbyterorum... proprium est Evangelium Dei annuntiare*»), ma anche l'obbligo di annunziare la parola di Cristo (c. 757).

Dalla missione speciale dei sacerdoti, nell'ambito del servizio della parola e dei sacramenti, scaturisce anche il diritto dei fedeli a ricevere dai sacri pastori gli aiuti spirituali derivanti dalla parola e dai sacramenti (c. 213).

Nel quadro della continuazione speciale della missione di Cristo sono i sacerdoti che compiono in

forma completa anche il *ministero del governo*. «Il sacerdote ministeriale — secondo il Concilio —, con la potestà sacra di cui è investito forma e regge il popolo sacerdotale» (LG 10). «I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza» (LG 18). Il Codice, da parte sua, concretizza giuridicamente questa missione di governo attraverso la norma generale, secondo cui sono abili alla potestà di governo coloro che sono insigniti dell'ordine sacro (c. 129, § 1). È per questo che solo i chierici possono ottenere uffici — ma certamente anche altre funzioni non così stabili come l'ufficio¹⁰ — che richiedono la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico (c. 274). Cosicché

¹⁰ Per alcuni specialisti autorevoli la distinzione tra la capacità dei chierici alla potestà di governo e la capacità dei laici alla cooperazione nell'esercizio della medesima sta nel fatto che i primi la ricevono per ufficio e i secondi soltanto per delega; cf. A. GUTIÉRREZ, *Canones circa instituta vitae consecratae et societates vitae apostolicae vagantes extra partem eorum propriam*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 64 (1983) 90-96, specialmente 92; A.M. STICKLER, *De potestatis sacrae natura et origine*, in *Periodica* 71 (1982) 65-92; ID., *Origine e natura della «sacra potestas»*, in S. GHERRO (ed.), *Studi sul primo libro del Codex iuris canonici*, Padova 1993, 87-89. È da notare che il c. 371, § 1 CCEO, coerentemente anche con i cc. 979, § 2 e 1087, § 2 CCEO (cf. cc. 129, § 2 e 1421, § 2 CIC), dice: «I chierici, in possesso dei requisiti canonici, hanno il diritto di ottenere dal proprio Vescovo eparchiale un qualche ufficio, ministero o incarico da esercitare a servizio della Chiesa» (sottolineatura nostra). Il rispettivo canone del CIC (c. 274, § 1), il quale si riferisce piuttosto alla capacità giuridica di ottenere *certi uffici*, non sta in contraddizione con la disposizione del c. 371, § 1 CCEO.

l'ufficio che comporta la piena cura delle anime, per adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente che ad un sacerdote ordinato (c. 150).

2. Il rapporto tra la missione dei presbiteri e dei laici

Nel quadro della missione speciale dei presbiteri (o dei sacerdoti in genere) ci sono delle funzioni concrete per l'esercizio delle quali sono ontologicamente capaci anche i laici (per es. la distribuzione della comunione). Eppure queste funzioni appartengono specialmente alla missione dei ministri sacri. Nel caso di mancanza o scarsità di questi ultimi, i laici possono essere assunti per alcuni uffici o incarichi ecclesiastici che rientrano nella categoria delle funzioni proprie dei sacerdoti (cf. per es. c. 517, § 2). Così, per esempio, nel campo della funzione di santificazione (il cui esercizio viene congiunto talvolta con quello del ministero di insegnare) vale il principio secondo cui, ove la necessità della Chiesa lo suggerisca, i laici possono supplire ad alcune funzioni dei sacerdoti (c. 230, § 3). Lo stesso fenomeno si riscontra anche nella funzione di insegnare (cf. cc. 230, § 3; 785, § 1 ecc.). Anche la capacità dei laici di ricevere dall'autorità ecclesiastica un mandato di insegnare le scienze sacre presso le facoltà ecclesiastiche (c. 229, § 3) ha un aspetto simile. Questo lavoro appartiene inoltre, in modo prevalente, alla missione dei sacerdoti. In questo caso il laico non sostituisce il sacerdote nell'esercizio di tale funzione, ma realizza la propria missione di cristiano; esiste però una preferenza teologica e giuridica per le persone insignite dal sacro ordine. Il rispettivo canone non stabilisce neppure la preferenza

giuridica (c. 253, § 1 ecc.), ma le norme esecutorie contengono tale distinzione¹¹.

Dalla specificità della funzione di predicare, che corrisponde alla missione propria dei sacerdoti (cf. LG 28)¹² (presbiteri e Vescovi), discende il diritto dei fedeli di ricercare la parola di Dio dalle labbra dei sacerdoti (cf. c. 762). I sacerdoti quindi — anche per questo diritto dei fedeli, ma soprattutto direttamente per la loro missione ricevuta da Cristo (cioè per la loro partecipazione specifica alla sua triplice funzione; cf. Mt. 28, 16-20; c. 1008) — sono anche tenuti a pronunciare una omelia nei giorni di domenica e nelle feste di precetto (cf. c. 767, § 2). In questo contesto si comprende perché il legislatore riservi l'omelia della messa ai sacerdoti e ai diaconi (c. 767, § 1)¹³.

¹¹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istr. part. *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (19. III. 1985) nr. 33: X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, VI, Roma 1987, col. 9085 («Pro disciplinis sacris Professores sint communiter sacerdotes»); GIOVANNI PAOLO II, Discorso *Ad quosdam Germaniae episcopos limina Apostolorum visitantes* (14. XII. 1992) nr. 7, in AAS 85 (1993) 993 («Professoren an theologischen Fakultäten in der Regel Priester sein sollen»); P. ERDÖ, *Elementos* (cf. nt. 6), 546.

¹² Cf. H. MUSSINGHOFF, in K. LÜDICKE (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, Essen 1985 ss., 764/1.

¹³ Per alcuni autori l'omelia costituisce già una specie di attività dei ministri sacri, la quale ontologicamente non può essere esercitata dai laici a causa della rappresentanza di Cristo capo da parte dei ministri sacri; cf. C.J. ERRÁZURIZ, *Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Milano 1991, 221; cf. DV 24; AA 6; PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, Risposta (26. V. 1987), in AAS 79 (1987) 1249. Il c. 767, § 1 parla espressamente di riserva. Dato che la riserva è una disposizione che vieta l'esercizio di qualche attività a delle perso-

3. *L'aspetto comunitario della missione del presbitero*

Il sacro ministero in sé contiene già un riferimento fondamentale all'intera comunità dei fedeli. Come sintetizza chiaramente Salvatore Berlingò, la rispettiva dottrina magisteriale: «il ministero degli ordinati risulta *oggettivamente* più immedesimato con la dimensione comunitaria degli interessi dei fedeli e appare più direttamente inteso all'obiettivo dell'unità (per quanto pluriforme) della Chiesa. Per tale ragione l'ordine dei chierici è rappresentativo dell'ufficio di Cristo *capo* del corpo mistico»¹⁴. Oltre a questo aspetto comunitario generale del ministero, però, il presbiterato comporta anche una relazione specifica tra quelli che sono stati assunti in questo sacro ordine.

Il presbitero, per la sua ordinazione, è in rapporto di valore teologico con gli altri presbiteri. Il *Presbyterorum ordinis*, al numero 8, infatti, insegna: «I presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti tra loro uniti da intima fraternità sacramentale». Questo si riferisce a tutti i membri dell'ordine del presbiterato in tutta la Chiesa. Per questo, alcuni autori sono arrivati all'idea di equiparare in un certo modo l'ordine presbiterale al collegio dei Vescovi¹⁵. Certamente, il Concilio non

ne che di per sé ne sarebbero capaci, certi specialisti, pur non negando la preferenza dei chierici in questo campo, affermano la capacità ontologica dei laici a tenere omelia nella messa; cf. F.J. URRUTIA, *Responsa Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando*, in *Periodica* 77 (1988) 613-624.

¹⁴ Dal «mistero» al «ministero»: l'ufficio ecclesiastico, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 106.

¹⁵ Cf. A. GRILLMEIER, in *Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch. Kommentare*, I, Freiburg - Basel - Wien 1966, 252 («Eben wegen der Verwirklichung wahren

parla di un presbiterio della Chiesa universale comprendente sia i presbiteri che i Vescovi, bensì di un unico presbiterio formato dai presbiteri nella Chiesa particolare (cf. *LG* 28)¹⁶. Sulla questione dell'appartenenza del Vescovo al presbiterio diocesano ritorneremo in seguito.

Una forma istituzionale eminente dei legami di fraternità speciale tra presbiteri — pur appartenenti al presbiterio di diverse diocesi — consiste nella comunità del ministero negli istituti religiosi clericali, o anche nelle società di vita apostolica dello stesso tipo. I presbiteri di un istituto religioso clericale, infatti, realizzano il proprio ministero sacerdotale in forma comune ed organizzata, ma non nella forma del presbiterio di una sola diocesi. Rappresentano, quindi, il livello sopradiocesano del carattere comunitario della missione presbiterale. Una simile affermazione può valere anche per le associazioni clericali nazionali e internazionali, riconosciute o anche raccomandate dal diritto canonico (cf. cc. 298; 302; 312; 278, §§ 1 e 2). Tali società «assumono l'esercizio dell'ordine sacro» (c. 302) e «mediante una regola di vita adatta... e mediante l'aiuto fraterno, stimolano alla santità nell'esercizio del ministero e favoriscono l'unità dei chierici fra di loro e col proprio vescovo» (c. 278, § 2). Per facilitare la realizzazione di questo aspetto del loro ministero, i candidati al sacerdozio devono esser formati nel seminario in modo tale che possano

Priestertums in den Presbytern besteht zwischen Ihnen und dem Ordo der Bischöfe [wie auch dem Einzelbischof] eine solche Gemeinschaft, dass sich aus beiden ein einziges Presbyterium bildet»).

¹⁶ Cf. E. CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio nel CIC*, in *Servizio migranti* 11 (1983) 358.

collaborare non solo con il proprio Vescovo, ma anche con i loro fratelli nel presbiterato (c. 245, § 2).

4. *L'aspetto comunitario della missione presbiterale nella Chiesa particolare*

Parlando dell'aspetto comunitario sopraindicato del ministero sacerdotale, il Concilio lo applica con un accento eminente alla Chiesa particolare, dicendo che i presbiteri «in modo speciale... formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo» (PO 8). Il presbiterio, infatti, è un elemento costitutivo della diocesi, come risulta già dalla definizione conciliare della medesima (cf. CD 11), ma anche dal Codice vigente (c. 369), che mette in evidenza come la diocesi sia quella porzione del popolo di Dio che viene affidata al Vescovo con la cooperazione del suo presbiterio. In questo modo il Codice mette in evidenza il rapporto esistente tra i ministri sacri e i fedeli. La missione dei presbiteri è dunque costitutiva per la Chiesa, in quanto questi sono parte del presbiterio unito al Vescovo. Per questo, è un'esigenza teologica che tutti i presbiteri appartengano al presbiterio di qualche Chiesa particolare.

L'importanza teologica del presbiterio viene concretizzata giuridicamente in numerosi canoni (così per es. cc. 245, § 2; 369; 400, § 2; 495, § 1; 499; 529, § 2; 713, § 3, 757). Merita un'attenzione particolare la norma che ricollega il *lavoro del parroco a tutto il presbiterio della diocesi* (c. 529, § 2). Anche il *consiglio presbiterale* (cf. PO 7)¹⁷ costituisce una (ma

¹⁷ Cf. PAOLO VI, MP *Ecclesiae Sanctae* (6. VIII. 1966) I, 15, 17, in AAS 58 (1966) 766-767.

certamente non la sola e nemmeno quella unica importante) espressione giuridico-positiva della realtà teologico-istituzionale precanonica del presbiterio¹⁸. Altre istituzioni, considerate come esempi per la realizzazione giuridica del ruolo del presbiterio, sono anche il *collegio dei consultori* (cf. c. 502)¹⁹, ma pure il *gruppo dei parroci*, costituito dal consiglio presbiterale, dal quale il Vescovo sceglie volta per volta due membri che vengono consultati nei singoli casi di rimozione o di trasferimento dei parroci (cf. cc. 1742, § 1; 1745, 2°; 1750)²⁰. Non si può negare il rapporto intrinseco neppure tra i *capitoli* (cf. cc. 503-510) e il presbiterio della diocesi. Malgrado la presenza dei laici al *sinodo diocesano*, secondo il diritto più recente, anche tale sinodo — sia per la sua origine storica²¹

¹⁸ Cf. P. VALDRINI, *Presbyterium*, in *Catholicisme hier - aujourd'hui - demain*, XI, Paris 1988, coll. 835-837; vedi già J. BEYER, *Le conseil presbytéral*, in *L'Année Canonique* 15 (1971) 83-95; H. SCHMITZ, *Die Konsultationsorgane des Diözesanbischöfs*, in J. LISTL - H. MÜLLER - H. SCHMITZ (ed.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, 355-359 (356: «Der Priesterrat ist Repräsentanz des Presbyteriums der Diözese»; con bibliografia); S. KOTZULA, *Der Priesterrat. Ekklesiologische Prinzipien und kanonistische Verwirklichung*, Leipzig 1983.

¹⁹ Cf. P. VALDRINI, *Presbyterium* (cf. nt.18), coll. 837-838; M. NGUYEN VAN HIEN, *Collège des consultants diocésains et conseil presbytéral. Points de dissemblance*, in *L'Année Canonique* 20 (1976) 111-124; H. SCHMITZ, *Die Konsultationsorgane* (cf. nt. 18), 359 («Das Konsultorenkollegium ist... ein vom Bischof gebildeter Ausschuss des Priesterrats»).

²⁰ Cf. P. VALDRINI, *Recours et conciliation dans les controverses avec les supérieurs*, in *L'Année Canonique* 28 (1984) 83-89; ID., *Presbyterium* (cf. nt. 18), col. 838; F. COCCOPALMERIO, *De causis ad amotionem parochorum requisitis (cann. 1740-1741)*, in *Periodica* 75 (1986) 273-302.

²¹ Cf. per es. J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'Église à l'époque classique. II^e partie. Le gouvernement local* (Histoire du

che per il suo carattere tuttora specialmente rappresentativo dei presbiteri (cf. cc. 460; 461, § 1; 463, § 1, 4° e 8°) — costituisce un'espressione istituzionale della collaborazione del presbiterio con il Vescovo. Forme istituzionali analoghe si riscontrano anche nelle Chiese cattoliche orientali, così sono, ad esempio, il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori (cf. CCEO cc. 264-271). Anche l'istituto dei *vicari foranei* nella Chiesa latina (cf. cc. 553-555) o quello dei *protopresbiteri* nelle Chiese orientali (cf. CCEO cc. 276-278) hanno una relazione con il carattere comunitario della missione dei presbiteri. Il c. 757 inoltre, come dicevamo sopra, mette in relazione l'esercizio del ministero del singolo presbitero con il Vescovo e con tutto il presbiterio. Qui si distingue nettamente il Vescovo dal suo presbiterio.

A questo punto si pone il problema dei *criteri di appartenenza al presbiterio diocesano*. Prima di tutto, in base ad alcuni testi conciliari²², ma anche ad alcuni ricordi terminologici antichissimi²³, sembra che il Vescovo sia membro del presbiterio diocesano. Però ci sono altri testi conciliari che adoperano il termine «presbiterio» in un altro senso, escludendone il

Droit et des Institutions de l'Église en Occident VIII/2), Paris 1979, 147; AA Vv., *Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia. Atti del Convegno di studi, Catania 15-16 Maggio 1986* (Quaderni di Synaxis 3), Catania 1987; P. ERDŐ, *Az egyházmegyei zsinat intézménye a történelemben*, in *Vigilia* 53 (1988) 807-811.

²² Per es. LG 28 b («I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono con loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi»).

²³ Cf. in un certo senso forse già 1 Pt. 5,1. Il LG, nella nota 109, fa riferimento a S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Philad.* 4; S. CORNELIO I presso S. CIPRIANO, *Epist.* 48, 2.

Vescovo²⁴. Per quanto riguarda il Codice, questo sembra tener presente una nozione del presbiterio che non ricomprende il Vescovo, ma gli offre una collaborazione (vedi i canoni suindicati, soprattutto la definizione della diocesi: c. 369)²⁵. Un altro quesito riguarda il problema se i *religiosi e gli altri presbiteri residenti nella diocesi* siano membri del presbiterio della medesima. Siccome la collaborazione ministeriale con il Vescovo o anche con l'ordine episcopale (cf. c. 369) è proprio dei presbiteri, per la stessa natura teologica del presbiterato, tutti i presbiteri presenti in una diocesi appartengono al presbiterio della medesima (cf. cc. 757; 529, § 2)²⁶. E possibile

²⁴ Per es. PO 8 (si parla di un unico presbiterio che sta «sotto il proprio vescovo»); AG 20 c («un unico presbiterio, riunito sotto l'autorità del vescovo»).

²⁵ Cf. P. VALDRINI, *Presbyterium* (cf. nt. 18), col. 835. Diversamente G. GHIRLANDA (*Consiglio presbiterale*, in C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA [ed.], *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo/Milano 1993, 306), secondo il quale il consiglio presbiterale, in base al linguaggio adoperato dal Concilio, pure nel senso giuridico-canonico del Codice vigente, comprende anche il Vescovo.

²⁶ Nei *Lineamenta* pubblicati dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi come materia di riflessione preparatoria del Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrate si afferma al n. 39: «La relación particular entre la vida consagrada y la Iglesia particular la ha puesto de relieve el decreto conciliar *Christus Dominus*. En él se afirma que los religiosos sacerdotes pertenecen a título verdadero al presbiterio de la diócesis, como pródidos colaboradores del orden episcopal». Cf. AG 20 («i sacerdoti del luogo... con i missionari stranieri, con i quali costituiscono un unico presbiterio»). GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptoris Missio* (7. XII. 1990) 68, in AAS 83 (1991) 316: «costituiranno un unico presbiterio con i sacerdoti locali». S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Note direttive *Postquam Apostoli* (25. V. 1980) 29, in AAS 72 (1980) 362 («I sacerdoti arrivati nell'altra diocesi... poiché tutti formano un solo presbiterio sotto la autorità del vescovo»).

però che un sacerdote appartenga simultaneamente al presbiterio di diverse diocesi? Sembra che una tale situazione sia possibile. Il criterio di appartenenza di un presbitero al presbiterio diocesano, secondo quanto è stato appena detto, consiste nel ministero e nella residenza²⁷. In base al ministero, appartengono al presbiterio di due diocesi i sacerdoti che — pur conservando l'incardinazione nella propria diocesi di provenienza — si impegnano stabilmente nel servizio di un'altra diocesi trasferendosi in questa (cf. per es. c. 271). In questo caso, infatti, non cessa la propria appartenenza ministeriale alla diocesi di origine, poiché devono ritornarvi dopo la scadenza del termine prestabilito (c. 271, § 2), o devono ritornarvi anche se richiamati dal proprio Vescovo (c. 271, § 3). Se vi ritornano, godono di tutti i diritti che avrebbero avuto se avessero esercitato in essa il ministero sacro (c. 271, § 2).

Un *sacerdote che abbia perso lo stato clericale*, non appartiene più quindi (nel senso stretto) al presbiterio della diocesi, perché non gli è consentito l'esercizio del sacro ministero. Appartiene però, in modo virtuale, al presbiterio della diocesi della sua residenza, perché nei casi specificati dal diritto è autorizzato anch'egli ad amministrare certi sacramen-

²⁷ Tale criterio viene riconosciuto a proposito del diritto attivo e passivo di elezione al consiglio presbiteriale nel c. 498, § 1, 1° e 2°, in cui si attribuisce questo sia ai presbiteri incardinati non residenti che ai presbiteri «i quali dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio». L'esercizio di qualche ufficio sembra essere una restrizione. In questo contesto l'incardinazione di per sé non è la sola causa di appartenenza al presbiterio, ma lo è soltanto in quanto essa si riferisce ad un presbitero e non ad un diacono, e comporta una obbligazione di stare a disposizione del Vescovo diocesano per il ministero sacerdotale.

ti (cf. cc. 292; 976). Una casistica molto più dettagliata non sembra per il momento necessaria sulle possibilità di molteplice appartenenza di una persona al presbiterio di diverse diocesi, perché i singoli diritti e doveri (nell'ordinamento canonico positivo) non sono generalmente ed espressamente collegati con l'appartenenza al presbiterio, ma vengono specificati volta per volta, quando si tratta di qualche funzione o diritto, nel quadro di una istituzione connessa con il ministero del presbiterio. Si indicano, ad esempio, le condizioni dell'appartenenza al consiglio presbiterale ecc. (cf. cc. 497-498), non invece al presbiterio stesso.

5. *L'aspetto universale della missione del presbitero*

«Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione, li prepara ad una vastissima ed universale missione di salvezza» (PO 10)²⁸. Il sacerdozio come partecipazione speciale alla missione di Cristo ha un aspetto profondamente universale. Il sacerdote, infatti, in quanto inviato dal Padre per mezzo di Cristo, appartiene in modo immediato alla Chiesa universale²⁹, che ha la missione di annunziare il vangelo su tutta la terra³⁰. La Santa Sede pertanto invita i presbiteri ad avere piena coscienza e a vivere

²⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25. III. 1992) 32, in AAS 84 (1992) 709-710; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (31. I. 1994) 14, Città del Vaticano 1994, 15.

²⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio* (28. V. 1992) 10, in AAS 85 (1993) 844.

³⁰ Cf. At. 1,8; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Redemptoris missio* 23 a, in AAS 83 (1991) 269; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (31. I. 1994) 14, Città del Vaticano 1994, 15.

questa realtà missionaria del sacerdozio in piena sintonia con la Chiesa, che sente il bisogno di inviare i suoi ministri nei luoghi dove la loro missione è più urgente (cf. c. 271; *LG* 23; *PO* 10)³¹.

IV. La missione del Vescovo e le sue conseguenze istituzionali

La dinamica della relazione teologica dell'episcopato con la persona di Cristo Signore e attraverso di lui con il Padre viene espressa in modo particolarmente accentuato mediante la nozione della *missione*. «I vescovi — insegna il Concilio Vaticano II —, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il vangelo a ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza (cf. *Mt.* 28, 18-20; *Mc.* 16, 15-16; *At.* 25, 17 ss.). Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la forza di questo Spirito gli fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re (cf. *At.* 1, 8; 2, 1 ss.; 9, 15)» (*LG* 24 a)³². Questa stessa missione viene chiamata

³¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25. III. 1992) 32, in *AAS* 84 (1992) 709-710; S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Note direttive *Postquam Apostoli* (25. III. 1980), in *AAS* 72 (1980) 343-364; CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Guida pastorale per i sacerdoti diocesani delle Chiese dipendenti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* (1. X. 1989) 4; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (31. I. 1994) 15, Città del Vaticano 1994, 16.

³² Cf. J. GARCÍA, *L'azione missionaria* (cf. nt. 1), 294-299.

nel medesimo testo conciliare funzione, compito (*munus*) e anche ministero (*LG* 24 a).

1. *La dimensione universale e comunitaria dell'episcopato*

Un'espressione del tutto speciale ed eminente della missione universale inerente al sacramento dell'ordine nel suo grado episcopale è l'ufficio del *Romano Pontefice*. Il Sommo Pontefice, infatti, capo del collegio dei Vescovi, ottiene la sua suprema, piena, immediata e universale potestà sulla Chiesa «con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale» (c. 332, § 1)³³. La sua potestà e il suo ufficio sono quindi veramente episcopali, dato che il successore di Pietro è «Pastore qui in terra della Chiesa universale» (c. 331). Il carattere pastorale e così episcopale della funzione del Romano Pontefice non significa però che il suo ufficio sia deducibile dalla sola consacrazione episcopale. La successione di Pietro, la quale oggi si effettua in forma di elezione ed accettazione, comporta la missione specifica, cioè primaziale³⁴, la quale tuttavia rimane intrinsecamente episcopale. Una profonda relazione tra l'episcopato e il Pontificato si esprime nel fatto che il collegio dei Vescovi come soggetto della «suprema e piena potestà sulla Chiesa universale» (c. 336) è inseparabile dal suo capo (cf. *CD* 2 b)³⁵.

³³ Cf. soprattutto *LG* 18; 20; 22; 23; *NEP* 3 e 4; *CD* 2.

³⁴ Per l'esercizio del potere primaziale prima della consacrazione episcopale del Pontefice eletti si trovano molti riferimenti storici; cf. A.M. STICKLER, *Origine e natura della «sacra potestas»* (cf. nt. 10), 79-83.

³⁵ Cf. K. RAHNER, in *Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil* (cf. nt. 15), I, 221-229; J. HAMER, I

Come generalmente noto, nell'insegnamento del Concilio Vaticano II sull'episcopato appaiono centrali anche gli aspetti comunitari e collegiali, e nel loro contesto pure quelli universali, dell'ordine dei Vescovi. Il nuovo Codice riconosce in forma speciale la missione universale dei Vescovi che sono successori degli apostoli, «maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo» (c. 375, § 1)³⁶. Con la stessa consacrazione episcopale, infatti, essi ricevono, con la funzione, con il compito (*munus*)³⁷ di santificare anche quello di insegnare e di governare. Queste funzioni tuttavia, per la loro natura, non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica³⁸ col Capo e con le membra del Collegio

soggetti della suprema potestà nella Chiesa: visione teologica, in *Apollinaris* 56 (1983) 475-485; J. GROOTAERS (présenté... par), *Primauté et collégialité. Le dossier de Gérard Philips sur la nota praevia (Lumen gentium, chap. III)* (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 72), Leuven 1986; ecc.

³⁶ Cf. Pio XII, Enc. *Mystici Corporis* (29. VI. 1943), in AAS 35 (1943) 211-212; LG 19; 20; CD 2; S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* (22. II. 1973) 32-38, in *Enchiridion Vaticanum* 4/1997-1999; ecc.

³⁷ Quella versione italiana che traduce la parola *munus* del c. 375, § 2 con la parola *ufficio* (mentre altrove, così ad esempio nel titolo del Libro III e IV, nella medesima edizione italiana per lo stesso *munus* viene adoperata molto giustamente la parola *funzione*), sembra rendere meno chiaramente quella realtà che viene trasferita nella consacrazione episcopale e che certamente non è ancora un'ufficio ecclesiastico nel senso del c. 145, § 1. La stessa soluzione terminologica meno chiara si trova in una traduzione italiana molto diffusa della NEP 2° della LG (*Enchiridion Vaticanum* 1/450), dove sia la parola *munus* che il vocabolo *officium* vengono tradotte con *ufficio*.

³⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «*Hierarchica communio*» - *Significato della formula nel «Lumen Gentium»* (Analecta gregoriana 216), Roma 1980; Id., *De hierarchica communione ut elemento constitu-*

(cf. c. 375, § 2; *LG* 21; *NEP* 2°; ecc.). Dell'aspetto comunitario e collegiale, inerente già al sacramento dell'ordine nel suo grado episcopale, la prima conseguenza istituzionale è che non si può ottenere la potestà episcopale pronta ad agire se non in comunione gerarchica, evidentemente con la dovuta determinazione canonica. L'espressione giuridico-canonica di questo fatto è che per avere tale potestà, «deve accedere la canonica o 'giuridica determinazione' (*iuridica determinatio*) da parte dell'autorità gerarchica. Questa determinazione del potere può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità» (*LG*, *NEP* 2°)³⁹. È significativo che tale concretizzazione (determinazione) giuridica della missione teologico-sacramentale dei Vescovi viene chiamata dal Concilio *missio canonica*⁴⁰.

Altre conseguenze istituzionali del carattere universale e comunitaria (ma anche comunionale) della missione episcopale sono tutte le istituzioni connesse con il funzionamento del collegio dei Vescovi, come il *concilio ecumenico* (cf. cc. 337-341), ma anche altre forme che pur non essendo espressioni della collegialità effettiva, ossia non essendo istituzioni nelle quali agisce direttamente il collegio dei Vescovi, mettono in

tivo officii episcopalis iuxta «*Lumen Gentium*», in *Periodica* 69 (1980) 31-57.

³⁹ *Enchiridion Vaticanum* 1/450.

⁴⁰ *LG* 24 b («La missione canonica dei vescovi può essere fatta per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro»).

pratica la missione ricevuta nella stessa consacrazione episcopale che si riferisce non soltanto ad una sola Chiesa particolare, ma comporta anche un impegno a livello della Chiesa universale. Tali forme sono ad esempio il *sinodo dei Vescovi* (cf. cc. 342-348), il *Collegio dei Cardinali* (cf. cc. 349-359), in cui ormai tutti i membri devono essere Vescovi consacrati (cf. c. 351, § 1)⁴¹, ma anche diversi *uffici della Curia Romana*, nei quali numerosi Vescovi rendono un servizio speciale alla Chiesa universale (cf. c. 360)⁴². Tale carattere ha anche la funzione dei Legati pontifici (cf. cc. 362-367), i quali — anche prescindendo dal fatto se sono anch'essi Vescovi consacrati o meno — hanno come base teologica del loro ufficio non soltanto la missione primaziale del Romano Pontefice, ma anche la collegialità episcopale, il molteplice servizio della comunione universale e il mandato missionale dato alla Chiesa⁴³. Similmente si riflette la missione sopradocesana dei singoli Vescovi nelle istituzioni come la *conferenza episcopale*⁴⁴ (cf. cc. 447-459), le forme

⁴¹ Cf. già GIOVANNI XXIII, MP *Cum gravissima* (15. IV. 1962), in AAS 54 (1962) 256. È possibile però la dispensa dall'obbligazione dei presbiteri diventati cardinali di farsi consacrare Vescovi.

⁴² Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor Bonus* (28. VI. 1988), in AAS 80 (1988) 841-912; G. ALBERIGO, *Institutions exprimant la communion entre l'épiscopat universel et l'évêque de Rome*, in ID., *Les Églises après Vatican II. Dynamisme et perspectives. Actes du Colloque international de Bologne 1980* (Théologie historique 61), Paris 1981, 259-295; ecc.

⁴³ Cf. Ef. 4, 16; AG 5; PAOLO VI, MP *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum* (24. VI. 1969), in AAS 61 (1969) 473-484; P. ERDŐ, *Egyházjog*, Budapest 1992, 238-239; ecc.

⁴⁴ Del valore teologico delle conferenze episcopali nell'insegnamento di Giovanni Paolo II vedi G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali nel magistero di Giovanni Paolo II*, in *Aggiornamenti*

internazionali di collaborazione tra queste conferenze (cf. c. 459), i *concili particolari* (cf. cc. 439-446), le *province e le regioni ecclesiastiche* (cf. cc. 431-434), i *Metropolitani* (cf. cc. 435-438; CCEO cc. 133-139; 155), i *Primati*, soprattutto se hanno una certa potestà di governo in base al diritto speciale (cf. c. 438), ma in modo particolare le *organizzazioni* che svolgono la loro attività *con la partecipazione di diversi Vescovi* in favore di una intera Chiesa «sui iuris» secondo il diritto delle Chiese orientali. Tra tali istituzioni spiccano prima di tutto le stesse *Chiese «sui iuris»* in tutti i casi quando esse comprendono più Chiese particolari (cf. CCEO cc. 27; 55; 57: Chiese patriarcali; 151-152: Chiese arcivescovili maggiori; 155: Chiese metropolitane «sui iuris»), ma vi appartengono pure tali struttu-

sociali 38 (1987) 141-154; per l'intero sottofondo teologico cf. per es. H. LEGRAND - J. MANZANARES - A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.), *Natura e futuro delle conferenze episcopali. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988)*, Bologna 1988; H. MÜLLER - H.J. POTTMEYER (ed.), *Die Bischofskonferenz*, Düsseldorf 1989; TH. J. REESE (ed.), *Episcopal Conferences. Historical, Canonical and Theological Studies*, Washington, D.C. 1989; *Studi sulle conferenze episcopali*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 3-91; J. MANZANARES, *Reflexiones sobre el documento «Estatuto teológico y jurídico de las conferencias episcopales»*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 46 (1989) 189-202; G. GHIRLANDA, *De episcoporum conferentiis reflexiones*, in *Periodica* 79 (1990) 625-661; M. L. NAVARRO, *Manifestazioni giuridiche della comunione tra i vescovi*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 573-585; F. GUILLEMETTE, *Les conférences épiscopales sont-elles une institution de la collégialité épiscopale?*, in *Studia canonica* 25 (1991) 39-76; A. ANTÓN, *Le conferenze episcopali. Istanze intermedie? Lo stato teologico della questione*, Cinisello Balsamo 1992; *Conférences des évêques et conciles particuliers*, in *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII^e congrès international de Droit canonique, Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990 (L'Année Canonique, Hors série)*. Paris 1992, I, 285-516.

re come *l'ufficio del Patriarca* (cf. CCEO cc. 56-62), dell'*Arcivescovo maggiore* (cf. CCEO cc. 151-154), *l'assemblea patriarcale* (cf. CCEO cc. 140-145) e le *analoghe assemblee di altre Chiese «sui iuris»* (cf. CCEO cc. 152; 172), il *Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale* (cf. CCEO cc. 102-113), il *Sinodo permanente* (cf. CCEO cc. 114-115), gli *organi rispettivi delle Chiese arcivescovili maggiori* (cf. CCEO c. 152), il *Consiglio dei Gerarchi delle Chiese metropolitane «sui iuris»* (cf. CCEO cc. 156, § 2; 157, § 2; 164-171).

2. *La missione episcopale nella Chiesa particolare*

La natura teologica dell'episcopato che comporta anche la missione al governo pastorale è rivolta ad un gruppo dei fedeli, da determinare mediante la missione canonica (cf. *LG*, *NEP* 2°). Questo gruppo però non è qualsiasi assemblea, ma una comunità organizzata la cui struttura proviene anche dal fatto di essere affidati ad un Vescovo come proprio pastore (cf. c. 369). I Vescovi, infatti, «reggono le chiese particolari loro affidate, come vicari e delegati di Cristo... anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità» (*LG* 27 a). Proprio della missione intrinseca del Vescovo anche al governo ecclesiale nel pieno senso della parola deriva la necessità dell'assegnazione giuridico-canonica di quella parte del popolo di Dio, in favore della quale egli esercita tale ministero. Così si deve vedere una concretizzazione della natura teologica della missione episcopale nella descrizione dell'ufficio del Vescovo diocesano (cf. cc. 381-402; CCEO cc. 177-211) al quale compete «nella diocesi affidatagli tutta la pote-

stà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio» della sua funzione (*munus*) pastorale, fatta eccezione per le materie riservate (c. 381, § 1; cf. CD 8).

L'intima relazione della stessa missione teologica del Vescovo con la Chiesa particolare e il ruolo imprescindibile del presbiterio nella medesima (cf. c. 369), almeno nella forma classica della Chiesa particolare che è la diocesi, hanno per effetto che il ministero episcopale è intrinsecamente ordinato anche alla *collaborazione con il presbiterio della propria diocesi*. Tutte le forme giuridiche (vedi sopra III. 4) della cooperazione dei presbiteri con il Vescovo sono da considerarsi — oltre che realizzazioni della missione specifica, connessa con il Vescovo e da lui dipendente, dei presbiteri — anche espressioni di questo carattere speciale dell'episcopato.

Una questione di interesse particolare è quella del *rapporto del ministero dei Vescovi titolari con la Chiesa particolare*. La missione, il *munus* ricevuto nella consacrazione, si riferisce, anche nel loro caso, in un certo senso alla totalità di qualche Chiesa particolare. Per avere anche la potestà (rispettivamente la facoltà) concreta di realizzare tale missione teologica, essi hanno «bisogno» di un ufficio (o almeno di un incarico) ecclesiastico che offra la possibilità di svolgere tale funzione per lo meno in favore dell'insieme di una Chiesa particolare. Un segno della riscoperta di tale carattere teologico della missione del Vescovo è il riconoscimento del diritto ossia della facoltà dei Vescovi di predicare e di amministrare dei sacramenti dovunque nel mondo (cf. cc. 763, 879 — che nel CIC/1917 non ha nessun parallelo; 967, § 1, ecc.). Gli ufficiali dei dicasteri della Curia Romana, i Legati pontifici e i Vescovi che hanno uno speciale

incarico a livello di una Conferenza episcopale (cf. c. 450, § 1) praticano la loro missione episcopale soprattutto nel suo aspetto universale o comunitario. I Vescovi coadiutori e quelli ausiliari invece sono collegati con una diocesi. Per la natura dell'ordine episcopale, il diritto prescrive che i coadiutori e gli ausiliari forniti di speciali facoltà *vengano nominati dal Vescovo diocesano Vicari generali* (cf. c. 406, § 1), mentre gli altri Vescovi ausiliari devono essere costituiti *Vicari generali o almeno Vicari episcopali* (cf. c. 406, § 2; CD 26)⁴⁵. Dato che il principio teologico ribadito dal Concilio riguardo alla missione dei Vescovi vale per tutte le Chiese rituali, e che il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, nel punto I, 13, § 2 parla sia di Vicari che di Sincelli, anche il Codice orientale contiene quasi la stessa norma, che in esso viene però formulata in modo più chiaro e radicale. Vi si richiede infatti che il Vescovo coadiutore venga nominato Protosincello (cf. CCEO c. 215, § 1), mentre l'ausiliare, a meno che il coadiutore abbia già quell'ufficio, riceva la nomina di Protosincello. Per poter costituire il Vescovo ausiliare soltanto Sincello (incarico che risponde al Vicario episcopale della Chiesa latina), si richiede che siano più ausiliari (o un coadiutore e almeno un ausiliare) nella medesima eparchia, uno dei quali abbia l'ufficio del Protosincello (cf. CCEO c. 215, § 2). A differenza del Codice latino (cf. c. 406, § 2), secondo la legge comune per le Chiese orientali non è quindi ammissibile che in una eparchia il

⁴⁵ Cf. PAOLO VI, MP *Ecclesiae Sanctae* (6. VIII. 1966) I, 13, § 2, in AAS 58 (1966) 764; S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* (22. II. 1973) 199, 201: *Enchiridion Vaticanum* 4/2268-2269, 2277.

Protosincello sia un presbitero mentre un Vescovo ausiliare abbia soltanto l'ufficio di un Sincello. È vero però che anche nel Codice latino viene stabilito il principio secondo cui, anche se il Vescovo ausiliare sia Vicario episcopale, sarà dipendente soltanto dall'autorità del Vescovo diocesano o da quella del Vescovo coadiutore od ausiliare fornito di speciali facoltà (cf. cc. 403, § 2; 406, § 2). La norma che richiede tali uffici per i Vescovi coadiutori ed ausiliari, viene integrata dalla disposizione, secondo la quale questi Vescovi devono essere consultati dal Vescovo diocesano (cf. c. 407; CCEO c. 215, § 3). In questa logica si inserisce anche la regola che vieta al Vescovo diocesano di affidare «abituamente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o ausiliare possono esercitare» (c. 408, § 2). Lo stesso divieto si ritrova del resto anche nel Codice orientale, ma in forma meno rigida. L'affidamento di tali attività episcopali ad una persona diversa dal Vescovo coadiutore o ausiliare vi è vietata soltanto se questi Vescovi la «possono e vogliono esercitare» (CCEO c. 216, § 2).

Di queste ultime espressioni normative della specificità della missione dei Vescovi risulta che, pure in questo contesto, vale una «sussidiarietà inversa». Come molte funzioni che appartengono alla missione propria dei presbiteri, per la loro mancanza o impedimento, possono essere affidati, con carattere ausiliare, anche ai laici (nella misura in cui essi vi sono ontologicamente capaci)⁴⁶, così pure diversi compiti specificamente episcopali, che però per il loro valido esercizio non richiedono necessariamente la consacra-

⁴⁶ Vedi sopra III. 2.

zione episcopale⁴⁷, possono essere affidati ai presbiteri. Tali funzioni preferenzialmente episcopali sono ad esempio il governo della diocesi prima dell'elezione dell'amministratore diocesano (cf. c. 419), l'informazione della Santa Sede della morte del Vescovo diocesano, o nel diritto orientale, anche gli uffici di Protosincello e Sincello ecc. Anzi, in genere, si può dire che il governo di una qualsiasi Chiesa particolare richiede necessariamente, anche per l'aspetto costitutivo dell'eucaristia per la Chiesa (cf. c. 369; AG 19 a), la missione tipica del presbitero, ma richiede anche la missione propria del Vescovo come successore degli apostoli. Per questo il ruolo del presbitero che guida una Chiesa particolare (come prefetto apostolico, amministratore apostolico, amministratore diocesano ecc.) è sempre di carattere sostitutivo o vicario.

V. Conclusione

Da questo quadro schematicamente disegnato della missione particolarmente dei presbiteri e dei Vescovi con la varietà delle sue manifestazioni istituzionali emerge la posizione eminente del principio stesso della missione per l'intera organizzazione della

⁴⁷ Per gli aspetti storici della differenza tra l'ordine episcopale e quello presbiterale vedi per es. L. ÖRSY, *The Difference Between the Order of Episcopate and the Order of Presbyterate in Gratian's Decree* (Diss. PUG), Roma 1962. Per gli aspetti dogmatico-giuridici cf. J. AUER, *Die Sakramente der Kirche*, Regensburg 1972, 358-363; H. MÜLLER, *Die Ordination*, in J. LISTL - H. MÜLLER - H. SCHMITZ (ed.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, 718; G. GHIRLANDA, *De Ecclesiae munere sanctificandi. De Ordine. Adnotationes in Codicem*, Romae 1983, 5; ID., *Episcopato e presbiterato nella Lumen Gentium*, in *Communio*, n. 59, sett.-ott. 1981, 53-70.

Chiesa, sia a livello universale che a quello particolare. Già la parola e i sacramenti (al plurale!), considerati da molti, a giusto titolo, come fattori costituenti ossia istituzionalizzanti della Chiesa, sono mezzi privilegiati, dati dal Signore per portare avanti questa missione salvifica (AG 6 c). L'unico mandato missionario, infatti, contiene le tre funzioni di insegnare, di santificare e di governare.

Questo mandato esplicito che è stato dato agli apostoli e «che l'ordine episcopale, coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro e supremo pastore della chiesa, ha ereditato» (AG 5 a)⁴⁸, e al quale ciascun fedele partecipa in virtù del battesimo e della confermazione, dà la struttura e l'azione organizzata della Chiesa. Per questo, per un trattato teologico-giuridico del popolo di Dio, sembra molto conveniente seguire la logica di questa missione sacramentalmente trasmessa, cioè il fatto che il *principio organizzativo fondamentale della Chiesa è la missione*, anzi la Chiesa esiste come missione, perché trae la sua origine dalla missione di Cristo (AG 2).

È così che sia il principio della sussidiarietà che il principio gerarchico trovano la loro legittimità nella Chiesa in funzione della missione stessa. Una missione che richiede diversi ministeri e una unità organica. Per le funzioni che appartengono alla propria missione (anche sacramentalmente fondata) di tutti i fedeli sembra valere il principio di sussidiarietà. Per le funzioni che rientrano nella missione specifica dei ministri sacri, la sussidiarietà si manifesta in forma inversa nelle funzioni ausiliarie e di sostituzione. La stessa dinamica si osserva nella distribuzione delle

⁴⁸ *Enchiridion Vaticanum*, 1/1096.

funzioni tra Vescovi e presbiteri e anche nella loro collaborazione. Tale collaborazione quindi non può non essere gerarchica e organica e allo stesso tempo rispetta necessariamente il pieno sviluppo della missione dei singoli fedeli cristiani. In questo senso la missione di ciascuno e di tutte le singole categorie dei fedeli, considerata secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II e del Magistero successivo, costituisce un principio di interpretazione di tutte le norme canoniche che si riferiscono alla struttura e all'ordine delle funzioni del popolo di Dio.

PETER ERDÖ - JULIO GARCÍA MARTIN